

PIÙ PROPORZIONALITÀ PER LE SANZIONI IVA

di **Gaetano Ragucci**

Con due sentenze depositate lo stesso giorno, il 3 luglio scorso, la Corte costituzionale e la Corte di giustizia della Ue sono intervenute sulle sanzioni in materia di Iva, accertando altrettanti contrasti con il principio di proporzionalità. La coincidenza conferma la necessità di una vigilanza capillare su una materia in cui una malintesa idea di supremazia dello Stato fa individuare nella minaccia di punizioni una comoda scorciatoia per la soluzione di complessi problemi di prevenzione e di riparazione dell'illecito.

Il carattere chirurgico dei due interventi non ne diminuisce il valore. Anzi, rivela la delicatezza del problema, a cui, per il caso deciso dalla Corte italiana, il legislatore sta del resto correndo ai ripari, con una norma inserita nel correttivo in corso di approvazione.

La Consulta

Con la sentenza n. 93 del 2025, la Corte si è pronunciata sulla regola che rende applicabile la disciplina dei diritti di confine alle sanzioni in materia di Iva sulle importazioni, e che, in base alla disciplina sostituita dal Dlgs 141 del 2024, consentiva l'imputazione del reato di contrabbando e la confisca delle merci. La depenalizzazione del reato aveva conferito a questa misura, pur applicata in base a una disposizione abrogata, la qualità di sanzione amministrativa.

Ora la confisca disposta in base a quella regola non è attuabile se l'obbligato estingue il debito, mentre, se non lo fa, continua a cumularsi con le altre sanzioni.

tale misura abbia la possibilità procedurale di decidere un importo inferiore a quello previsto da tale normativa o un altro tipo di pena, più lieve».

La comparazione

Inoltre, le sanzioni fisse, che colpiscono in modo uguale fatti diversi, devono rispondere al principio di ragionevolezza (sentenza n. 212 del 2019); da qui, l'esigenza di verificare che la sanzione non sia manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi (sentenza n. 95 del 2022).

Ricorrendo alla comparazione con fatti simili colpiti da analoghe misure (ragionando, cioè, in una logica di proporzionalità che gli addetti definiscono «ordinale»), la sentenza n. 93 dà rilievo:

- al fatto che per i dazi la confisca estingue l'obbligazione;
- e che per l'Iva interna è prevista solo quando l'omesso versamento costituisce reato, e anche in questo caso non è eseguita se il debito viene estinto.

La comparazione ha fatto emergere la necessità di una differenziazione del trattamento punitivo anche per l'Iva all'importazione. Mancando una



Due recenti sentenze di Consulta e Corte Ue mostrano la necessità di adeguare molti trattamenti

regola puntuale, che potesse entrare in gioco per effetto della caducazione della norma censurata, la Corte è ricorsa a una pronuncia additiva, che ha ricondotto il sistema a conformità costituzionale, senza privare l'illecito di un'adeguata

La Corte non ha dunque visto una sproporzione nell'eccesso punitivo causato dal cumulo (che per l'ipotesi più grave si può avere).

I punti di frizione riguardano altri aspetti:

- l'automatismo legislativo;
- e la fissità di una misura che sottoponeva allo stesso trattamento condotte dotate di diversi gradi di lesività.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la proporzionalità delle sanzioni amministrative postula in primo luogo l'adeguatezza al caso concreto. Adeguatazza che può essere raggiunta con una valutazione caso per caso della condotta dell'agente (sentenza n. 161 del 2018).

Nella sentenza n. 93 del 2025 questo aspetto non viene in luce, se non nella parte in cui, in chiave parzialmente assolutoria, si nota che la confisca colpisce il patrimonio per un multiplo del profitto (pari all'Iva calcolata sul valore del bene confiscato); e che ciò «stempera» (non si dice che risolve) la questione dell'«insensibilità» della misura alla gravità della condotta lesiva (paragrafo 7.4).

La Corte Ue

Più risoluto il principio espresso dalla Corte di giustizia della Ue nella sentenza sulla causa C-733/23.

Secondo tale pronuncia, l'articolo 49, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Cdfue, fonte di applicazione diretta, di cui anche la Corte costituzionale deve garantire l'effettività: articolo 117, comma 1 della Costituzione) osta a una legge nazionale che preveda una sanzione pecuniaria di importo elevato, «senza che il giudice investito di una contestazione di

punizione.

Il nuovo Codice doganale

Gli effetti della sentenza sono destinati a riflettersi sulla confisca prevista dall'articolo 96, comma 7 delle nuove disposizioni complementari al Codice doganale dell'Unione (Cdu).

Tali disposizioni, stando allo schema di decreto correttivo di cui si attende la pubblicazione, prevederanno che il pagamento dei diritti di confine, interessi e sanzioni dia diritto alla restituzione, e, se la confisca vi è già stata, al riscatto delle merci.

Bene, ma per adeguarsi alle indicazioni della Corte urge portare a misura proporzionale ancora tanti altri trattamenti sanzionatori automatici e fissi, di cui un approccio di politica punitiva inadeguato ha reso ricco l'ordinamento.

Università degli Studi di Milano

Presidente Anti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRONUNCE

Confisca

La Consulta (sentenza n. 93 del 2025) si è pronunciata sull'applicabilità della disciplina dei diritti di confine anche all'Iva sulle importazioni

Sanzioni pecuniarie

La Corte di giustizia della Ue (sentenza sulla causa C-733/23) ha messo paletti sulle sanzioni pecuniarie se non si dà al giudice la possibilità procedurale di decidere per un importo inferiore o una pena più lieve, in base alla gravità della violazione